

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAGLIABUE, FAGNI, ARNABOLDI, RUSSO SPENA, CAPRILI, GARAVINI, FERRANDI, BARZANTI, MAGRI, NAPPI, CALAMIDA

Presentata il 28 novembre 1991

Norme in materia di trasferimento ai comuni della competenza per gli interventi a favore dell'assistenza dei ciechi, dei sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre

ONOREVOLI COLLEGI! — Per effetto della legge 8 giugno 1990, n. 142, all'articolo 64, che sopprime le competenze delle province esercitate ai sensi dell'articolo 144 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tali competenze transitano in capo ai comuni.

I comuni devono far fronte agli oneri derivanti da tali competenze con risorse proprie, atteso che la legge n. 142 del 1990 abroga la funzione della provincia ma non dispone alcunché circa le risorse finanziarie, il personale e i beni.

Questo vuoto normativo in realtà compromette nei fatti, stante le difficoltà finanziarie dei comuni, tale assistenza. La situazione è stata ampiamente e giustamente denunciata dall'Unione italiana ciechi e dall'Ente nazionale sordomuti.

Le attività delle province si sostanziano nei seguenti ambiti di intervento:

1) assistenza a favore dei minori naturali riconosciuti dalla sola madre.

L'intervento comportava la corresponsione delle rette di ricovero dei minori presso istituti di accoglienza, in particolare presso gli IPAI (Istituto provinciale assistenza infanzia).

Per taluni casi il ricovero riguardava anche la madre; alla stessa, in alternativa, venivano riconosciuti anche sussidi di supporto;

2) assistenza ai ciechi e ai sordi.

Gli interventi si articolavano a diversi livelli:

pagamento delle rette in istituti di educazione e di istruzione;

assistenza scolastica per gli alunni frequentanti le scuole comuni.

Tale assistenza si concretizzava nella assegnazione di personale specializzato a scuola o a casa;

acquisto di particolari sussidi atti a favorire l'istruzione.

I rapporti convenzionali tra province e comuni previsti dalla citata legge n. 142 del 1990 per la gestione consociata degli interventi, sono consentiti solo fino al 31 dicembre 1991, in conformità alla delibera n. 1 della Corte dei conti.

Da tale data, alle province è fatto divieto di intervenire finanziariamente al riguardo.

Questi sono in estrema sintesi i motivi che ci hanno indotto a presentare questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza locale, le province provvedono entro il 1° gennaio 1992, a trasferire ai comuni il personale, le strutture e le risorse finanziarie impegnate nel 1991 a favore dell'assistenza dei ciechi, dei sordi, nonché dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

ART. 2.

1. Per assicurare il coordinamento delle funzioni e dei servizi in favore dei ciechi e dei sordi, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.